

Quei laboratori di analisi veterinarie orfani dei medici veterinari

di Anna Maria Fausta Marino*

L'Accordo Stato Regioni sui requisiti minimi dei laboratori di analisi non prevede espressamente la presenza di uno o più medici veterinari come invece per le altre tipologie di strutture. E non ha specificato chi possa ricoprire il ruolo di direttore sanitario. Ne è derivata una varietà di recepimenti regionali che non sempre hanno correttamente inquadrato le nostre competenze.



torio, clinica, ospedale e laboratorio di analisi.

Secondo l'Accordo, **per laboratorio veterinario di analisi si intende** "una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti". Per tale struttura viene poi previsto, relativamente ai requisiti minimi organizzativi, che posseda almeno i seguenti: "Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario" e "Affissione dell'orario di apertura".

Nel documento, in maniera difforme da quanto è stato stabilito per la definizione di tutte le altre strutture veterinarie, all'interno delle quali è stata ritenuta sempre indispensabile la presenza di uno o più medici veterinari, **non viene prevista tale presenza, anche per il laboratorio. L'unica attività che viene assegnata al medico veterinario consiste nella preparazione della "richiesta veterinaria", attività questa che è chiaramente esterna e distinta da quelle di competenza squisitamente laboratoristica.** Inoltre, il non avere specificato a quale figura professionale è ascrivibile la responsabilità della direzione sanitaria del laboratorio di analisi veterinarie ha fatto sì che, nelle varie Regioni, l'Accordo venisse recepito con differenze sostanziali relativamente al-

- **La Conferenza Stato Regioni**, con la deliberazione del 26 novembre del 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003), ha sancito l'Accordo per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private che vengono classificate come studio, ambula-

Nei fatti



la identificazione di tale professionista.

Infatti, mentre alcune di esse (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta) l'hanno recepito tal quale o comunque senza integrazioni relative alle prescrizioni organizzative richieste ai laboratori, altre invece ne hanno previste alcune. Nel primo caso, a seguito del rilascio dell'autorizzazione sanitaria e del rispetto di procedure amministrative stabilite dalla Regione competente, non solo i medici veterinari, ma **anche altri professionisti possono avere facoltà di dirigere un laboratorio di analisi veterinarie, anche in assenza di un medico veterinario nell'organico della struttura.**

Nel secondo caso, invece, sono state previste differenti integrazioni. In Liguria e Veneto il direttore sanitario **deve essere un medico veterinario** il cui nome e cognome e numero di iscrizione all'albo deve essere comunicato all'utenza. In Lazio, laddove il direttore sanitario non sia un medico veterinario, deve essere prevista la presenza di tale professionista fra il personale della struttura. In Basilicata ed Umbria **la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purché**

all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario. In Lombardia il direttore sanitario deve essere un medico veterinario o altro professionista abilitato (biologo, medico chirurgo, chimico), così come in Abruzzo, ove però è stato aggiunto anche che la "direzione responsabile" può essere affidata a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario. Mentre in Sicilia la presenza del medico veterinario in laboratorio è obbligatoria **esclusivamente se vengono effettuati prelievi di campioni all'interno dello stesso laboratorio.**

A fronte di tale varietà di scelte compiute dalle Regioni, sovente supportate dai pareri di rappresentanti di Ordini Professionali dei Medici Veterinari, di Facoltà di Medicina Veterinaria, di Servizi Veterinari delle Asl, dell'Anmvi, è opportuno fare alcune considerazioni. Pur coscienti che i riferimenti giuridici non abbiano sempre stabilito confini precisi per il campo di applicazione di cui si sta discutendo, **è incontestabile che la direzione del laboratorio veterinario di analisi non possa prescindere dalla conoscenza del Regolamento di Polizia Veterinaria** e dell'applicazione degli specifici adempimenti che ivi sono previsti, apprendimento questo che appartiene al percorso universitario dei laureati in medicina veterinaria. Si cita ad es. l'obbligo previsto per il direttore del laboratorio di denunciare alle autorità competenti gli esiti positivi per la diagnosi di malattie di cui all'art. 1 del Regolamento stesso. A tal riguardo sarebbe interessante apprendere dai vari Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali, **quante sono le denunce di malattie diagnosticate** (per es. Salmonellosi, malattia ampiamente diffusa) che pervengono dai laboratori, non diretti da medici veterinari. Si pensi poi che in talune circostanze, al referto analitico del laboratorio viene allegato un giudizio clinico, i cui contenuti non possono che essere espressi da un medico veterinario.

Considerato poi che nella definizione di laboratorio, già riferita, è previsto che all'interno di tali strutture possano essere eseguiti anche esami citologici ed istologici, **si dovrà necessariamente prevedere per tali diagnosi, la presenza di un professionista che abbia maturato l'esperienza del medico veterinario patologo.**

La responsabilità del direttore sanitario si sostanzia fondamentalmente nell'organizzazione tecnico-funzionale del laboratorio e nella qualità dei risultati analitici elaborati dalla applicazione di metodi di prova appropriati e validati. Affinché questa complessa competenza venga acquisita dai professionisti, **le facoltà di Medicina Veterinaria potrebbero considerare di attivare un appropriato percorso specialistico postuniversitario per i neo-laureati che aspirano ad impegnarsi in un laboratorio di analisi veterinarie**, che li qualifichi incontestabilmente al ruolo di direttori sanitari e che li formi all'esecuzione di analisi (microbiologiche, parassitologiche, virologiche, sierologiche, micologiche, chimiche, tossicologiche, fisiche, microscopiche, immunoistochimiche, di biologia molecolare e innovative, sia per matrici biologiche veterinarie che alimentari) e alla gestione di un siste-



ma qualità adeguato al servizio che dovranno offrire.

Gli IZS dovrebbero essere coinvolti in questi percorsi formativi, garantendo agli specializzandi ospitalità per degli stage. E parlando di IZS concludiamo menzionando l'art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 che prevede nell'organizzazione di questi Enti, dotati di laboratori pubblici di consolidata ed indiscussa esperienza nazionale ed internazionale, un "Direttore Sanitario Veterinario".

* IZS della Sicilia